



Disciplinare di gara a procedura aperta telematica, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di help desk, assistenza software e hardware e supporto grafico. CIG 8398289752

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
2.1	Documenti di gara.....	3
2.2	Gestione telematica della procedura di gara	3
2.3	Chiarimenti	4
2.4	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1	Durata.....	5
4.2	Opzioni	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1	Requisiti di idoneità.....	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	9
8.	AVVALIMENTO	10
9.	SUBAPPALTO	10
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	111
11.	SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO).....	143
12.	ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	144
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	144
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	166
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	177
15.1	Domanda di partecipazione.....	17
15.2	Documento di gara unico europeo.....	18
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	199
16.	OFFERTA TECNICA	222
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	233
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	233
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	234
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	245
18.3	Metodo di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica. Ripametrizzazione	25
18.4	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	26
18.5	Metodo per il calcolo dei punteggi totali.....	26
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	267
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	27
21.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	27
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	288
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	299
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

1. PREMESSE.

Con determina a contrarre n. 812 del 1 settembre 2020, **Cittalia – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, c.f. e p.iva 08689441007**, ha deliberato di avviare una gara aperta sotto soglia comunitaria, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di help desk, assistenza software e hardware, supporto grafico nell'ambito delle sue attività istituzionali e progettuali.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito, "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è **Roma - codice NUTS ITI43**.

CIG 8398289752

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Andrea Stefano Maurenzi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI GENERALI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato d'oneri;
- 4) DUVRI.
- 5) Patto di integrità;
- 6) Allegato 1 Modello domanda di partecipazione;
- 7) Allegato 2 DGUE;
- 8) Allegato 3 Modello dichiarazioni integrative;
- 9) Allegato 4 Modello dichiarazioni degli operatori partecipanti in forma associata;
- 10) Allegato 5 Modello dichiarazioni ausiliario in caso di avvalimento;
- 11) Allegato 6 Modello Scheda competenze;
- 12) Allegato 7 Offerta economica.

2.2 GESTIONE TELEMATICA DELLA PROCEDURA DI GARA.

Si rende noto che la presente procedura sarà gestita attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici/telematici conformi all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005. Pertanto, le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della **Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche di Cittalia**, accessibile all'indirizzo: <https://cittalia.acquistitelematici.it>. All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza a mezzo ticket.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sulla piattaforma digitale, sul sito internet www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Avvisi, bandi e inviti".

Si precisa che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, prevede, all'art. 9 co. 1-bis, che per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Atteso che, alla data di pubblicazione del bando di

gara, non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, Cittalia effettuerà la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali attraverso il sistema AVCPass.

2.3 CHIARIMENTI.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente, via telematica, attraverso la Piattaforma, dopo aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "*Invia quesito alla stazione appaltante*", presente in "*Dettagli*" della gara. Sarà possibile formulare quesiti **entro e non oltre 11 giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno gestite attraverso la Piattaforma e visibili, una volta selezionato "*Dettagli*" nella tendina a sinistra, in "*I tuoi quesiti*". Il quesito sarà tradotto in FAQ visibile, sempre nella tendina a sinistra, da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.

I quesiti pervenuti oltre il predetto periodo non saranno presi in considerazione e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Gli eventuali chiarimenti, forniti da Cittalia ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di gara.

2.4 COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni effettuate da Cittalia avvengono tramite il sistema telematico e sono visionabili nell'apposita "*Area messaggi*" ovvero in cruscotto "*Ultimi messaggi ricevuti non letti*". L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa la Piattaforma nelle aree dedicate alle comunicazioni.

Le medesime comunicazioni saranno comunque inviate alle caselle di posta elettronica certificata indicate dall'operatore.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

L'appalto ha ad oggetto il servizio di help desk, assistenza software e hardware e supporto grafico per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto (indicativamente prevista per il 1° gennaio 2021) sino al 31.12.2022. Le attività comprese nel servizio e il numero complessivo delle giornate/uomo

stimate per ciascuna sono indicati analiticamente nel capitolato d'oneri, di cui gli operatori sono invitati a prendere attenta visione.

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)
servizio di help desk, assistenza software e hardware e supporto grafico	72253000-3	P

L'importo massimo a base di gara è pari ad **€ 208.800,00 (euro duecentottomilaottocento/00) oltre iva e oltre oneri per l'attuazione della sicurezza per rischi da interferenze** ex art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. pari ad € 500,00, (euro cinquecento/00) più IVA, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato.

L'appalto è a corpo. In sede di offerta economica il partecipante dovrà presentare la quotazione economica del servizio indicando il ribasso percentuale sulla base d'asta e il corrispondente canone mensile.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati indicativamente in misura pari all' 82% dell'importo a base di gara, tenuto conto delle risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione del servizio, del relativo inquadramento del personale impiegato e delle condizioni previste dal CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice la presente procedura è indetta in un unico lotto in ragione della unitarietà dei servizi oggetto di gara tale da non consentirne la suddivisione in lotti prestazionali né tantomeno funzionali; vi è poi che l'eventuale frammentazione del servizio in capo a più fornitori risulterebbe diseconomica, anche in relazione all'importo contrattuale di che trattasi, creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali. Al riguardo, occorre prendere come riferimento quanto evidenziato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2044/2018, a riforma di una sentenza del TAR Umbria che censurava la mancata suddivisione in lotti di un appalto da parte della Stazione Appaltante, ha ritenuto di valore economico oggettivamente modesto un appalto di importo annuale pari a circa 114 mila euro, con un importo nel triennio pari a 342.000 euro. Pertanto, sulla base di quanto sopra evidenziato, l'importo del presente appalto (che prevede un corrispettivo massimo annuale pari ad € 104.400,00) può senz'altro essere considerato di valore economico oggettivamente modesto.

L'appalto è finanziato nell'ambito delle attività istituzionali e progettuali di Cittalia, conformemente al programma biennale di acquisti di beni e servizi.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA.

La durata indicativa dell'appalto è di **24 (ventiquattro) mesi**, con facoltà di Cittalia al recesso anticipato, ai sensi dell'art. 109 del Codice, da comunicarsi all'aggiudicatario, a mezzo pec, almeno 20 giorni prima.

4.2 OPZIONI.

Proroga tecnica. La durata dell'appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore della suddetta opzione non è, allo stato, quantificabile.

Opzione di affidamento di servizi analoghi. La stazione appaltante si riserva la facoltà nei limiti di cui all'art. 63, co. 5, del Codice di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. La suddetta opzione potrà essere esercitata a valere sulle economie derivanti dal ribasso offerto dall'Aggiudicatario.

Ai fini dell'art. 35, co. 4, del Codice, il valore massimo stimato concorre sino ad € 208.800,00, oltre iva e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Paesi membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato agricoltura per le attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dimostra, ai sensi dell'art. 83 comma 3, del Codice, l'iscrizione con una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro inserisce la superiore documentazione nel sistema AVCPass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) È richiesto un **fatturato globale medio annuo** negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad € 200.000,00 oltre iva (euro duecentomila/00). Per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) *

anni di attività)]. Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che Citalia si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. Si precisa che la quantificazione del fatturato richiesto è stata computata anche sulla base di un'analisi del mercato di riferimento, tale da garantire comunque un'ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara. Inoltre, nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal codice dei contratti pubblici, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

Al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o consorzi. Pertanto, non è prescritto per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato in questione.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante l'inserimento nel sistema AVCPass dei bilanci, comprensivi della nota integrativa e/o dei relativi allegati, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se si tratta di società di capitali **ovvero** mediante inserimento del Modello unico o della Dichiarazione IVA se si tratta di operatori economici in forma di impresa individuale o di società di persone.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico aggiudicatario che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali rilasciata da primaria compagnia assicurativa. Si precisa che, ai sensi del nuovo comma 5-bis d.lgs. n. 50/2016 introdotto dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76, l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora la polizza assicurativa in possesso dell'operatore fosse di importo inferiore al valore dell'appalto, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto in caso di aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante l'inserimento nel sistema AVCPass della relativa documentazione.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Aver stipulato, negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, un contratto avente ad oggetto servizi di help desk, assistenza software e hardware, dal valore annuo non inferiore a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) oltre iva. A questo proposito gli operatori economici devono specificare il contratto di punta all'interno del DGUE. Si precisa che in caso di appalto emesso a fronte di un unico accordo quadro, gli importi possono essere cumulati. La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario, sempre con inserimento nel sistema AVCPass:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, dell'originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, dell'originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

e) Possesso di entrambe le certificazioni UNI ISO 9001:2015 e UNI ISO 27001:2017.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante l'inserimento nel sistema AVCPass delle relative certificazioni.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'idoneità professionale** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di fatturato di cui al punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito della copertura assicurativa di cui al punto 7.2 lett. c)** deve essere posseduto dalla mandataria e riferito a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Il **requisito di cui al punto 7.3. lett. d)** deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

Il **requisito di cui al punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett. b) e lett. c) e punto 7.3. lett. d) e lett. e)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative di cui all'art. 45 lett. b), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità di attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45 lett. c), dai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al par. 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, le dichiarazioni integrative della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo prima della sua scadenza, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

È ammesso il subappalto del servizio nella misura massima consentita dalla legge ¹.

¹ Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 18, della l. 55/2019, sino al 31 dicembre 2020 la percentuale massima consentita è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT s.p.a. IBAN IT26G0200805364000500086453.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante in favore della stazione appaltante;

6) riportare l'autentica della sottoscrizione; oppure, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.Lgs. n. 82/2005) ovvero con apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.Lgs. 82/2005)²;

In caso di richiesta di estensione della durata e della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice si ottiene:

² Art. 22, comma 1, d.Lgs. n. 82/2005: «I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati o dai pubblici ufficiali hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, primo periodo».

Art. 22, comma 2: «Le copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato secondo le Linee Guida».

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e /o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, **mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) ovvero la sua mancata reintegrazione.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO).

I concorrenti possono effettuare un sopralluogo presso i locali di Cittalia interessati dal servizio al fine di prendere diretta cognizione di tutte le condizioni tecnologiche e logistiche, delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente o indirettamente, influenza sulle modalità di svolgimento del servizio, sulla sua fattibilità e sulla formulazione dell'offerta. In base a quanto previsto dall'art. 8, co. 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, il sopralluogo è facoltativo e la sua mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato non oltre **10 giorni** dal termine di scadenza di presentazione dell'offerta in presenza del RUP o di un suo delegato, con preavviso di almeno due giorni lavorativi da inviare esclusivamente, via telematica, attraverso la Piattaforma.

Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare / legale rappresentante dell'impresa/procuratore/direttore tecnico oppure da altro soggetto munito di delega scritta corredata dalla copia fotostatica del documento d'identità del titolare/legale rappresentante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In

alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Si specifica che, al momento della richiesta di sopralluogo, la stazione appaltate avrà cura di inviare all'operatore copia del **"Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"**, ove ancora in vigore. L'accesso sarà consentito solo ove l'operatore o suo delegato si conformi al Protocollo di cui sopra.

All'atto del sopralluogo, verrà redatto un verbale da inserire all'interno della documentazione amministrativa. La mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Si avvisano i concorrenti che l'art. 65 D.L. n. 34/2020 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto – in coerenza con quanto proposto dall'ANAC con delibera n. 289 dell'1.4.2020 – l'esonero temporaneo del versamento dei contributi dovuti da parte di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, comma 65, della l. 266/2005 per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (19 maggio 2020) sino al 31 dicembre 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno accedere alla Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche di Cittalia accessibile dall'indirizzo www.cittalia.acquistitelematici.it, procedere alla registrazione, completamente gratuita, ed effettuare il login. Una volta visualizzata la gara in Home *"Ultime gare pubblicate"* ovvero in *"Bandi di gara"*, selezionare in *"Dettagli"*, la voce *"Avvia la procedura di partecipazione"*. A questo punto sarà possibile allegare **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 05/10/2020 (termine ridotto ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c del D.L. 16 luglio 2020, n. 76)**, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare la voce *"Trasmetti e conferma la partecipazione"* e scaricare la relativa ricevuta; il sistema emetterà un messaggio di conferma. In caso di partecipazione di costituendo RTI alla voce *"In che voce desidera partecipare?"* selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione *"Raggruppamento temporaneo imprese (ATI)"* e il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti. L'operatore corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su *"Aggiungi un componente al raggruppamento"* è possibile inserire i dati del/i componente/i.

L'ora e la data esatta della ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

Per ogni dubbio relativo alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla Piattaforma.

La Piattaforma adotta una modalità di esecuzione delle azioni e attività tale da garantire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale rischio esclusivo del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio di mancata o tardiva presentazione dell'offerta dovuta a un uso non corretto del sistema ovvero a difetti e malfunzionamenti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma stessa.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Cittalia adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Avvisi, bandi ed inviti".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, **tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su files distinti).

Fermo restando quanto sopra previsto per le dichiarazioni sostitutive e ove non diversamente previsto, la documentazione allegata, qualora non prodotta in originale formato elettronico, potrà essere caricata sulla Piattaforma mediante scansione dell'originale cartaceo ai sensi del d.Lgs. n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Nel caso di richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella PEC (indicata in sede di registrazione) sia sulla Piattaforma telematica, in cruscotto "Ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra. Pertanto, la documentazione integrativa sarà inviata alla stazione

appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la Piattaforma telematica, selezionando "*Rispondi al messaggio*" (ove comporre il testo e allegare il file e/o i files contenenti la documentazione).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Saranno altresì **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative e ulteriori, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda ai concorrenti l'utilizzo dei modelli predisposti e allegati al presente disciplinare.

15.1. Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e inserita nell'apposito campo obbligatorio della Piattaforma.

La domanda è predisposta e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Alla domanda di partecipazione il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; in tale ultimo caso, sarà cura del concorrente caricare nella Piattaforma la visura camerale.

*

Modalità di pagamento del bollo. Per la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23.

Si precisa che, in caso di concorrenti plurisoggettivi, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti e costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Si ricorda che l'omesso pagamento dell'imposta di bollo, pur non legittimando l'esclusione dalla gara del concorrente, comporterà la segnalazione, senza alcun onere di preavviso da parte di questa stazione appaltante, alla competente Agenzia delle Entrate con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Modello specifico per avvalimento sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di necessari poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara, altresì, di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; il modello in questione comprende, altresì, le dichiarazioni integrative al DGUE di pertinenza dell'ausiliario;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 lett. b) e c) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. d) e lett. e) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

*

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

Attraverso l'apposito modello, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis*) e *f-ter*), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per le imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942:

3. dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186- bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. accetta il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
 7. accetta il Codice di comportamento adottato da Cittalia ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 di cui ha preso accurata visione sul sito www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Disposizioni generali";
 8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 9. autorizza il trattamento dei dati personali previamente informato, come da successivo par. 25, che essi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e ai fini della presente procedura di gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le superiori dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente.

In caso di formazioni plurisoggettive, le dichiarazioni integrative devono essere compilate e sottoscritte analogamente a quanto prescritto per il DGUE e quindi:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di avvalimento, l'ausiliario rende le superiori dichiarazioni integrative all'interno del modello unico di dichiarazioni ausiliario in caso di avvalimento (all. 5).

Documentazione a corredo. Il concorrente allega:

11. PASSOE relativo al concorrente e, nel caso di ricorso all'avvalimento, anche il PASSOE dell'ausiliaria;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
13. modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
14. verbale di sopralluogo (eventuale);
15. Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

16. certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Per le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative:

17. certificato che comprovi l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative con indicazione del numero e della data di iscrizione ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

*

Dichiarazioni e documenti ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione che indichi le imprese per il quale il consorzio concorre.

Per le superiori dichiarazioni, si raccomanda ai concorrenti di utilizzare apposito modello per le formazioni plurisoggettive.

16. OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica deve contenere:

I. **Una relazione illustrativa** dei servizi offerti, con indicazione di tempi, modalità di organizzazione degli stessi e tempistiche di intervento – Service Level Agreement (SLA), e del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo). La relazione, elaborata anche sotto forma di un elaborato progettuale avrà un'ampiezza orientativa di massimo 30 facciate, interlinea 1,5, carattere dimensione 11, spaziatura normale. Non sono inclusi, nel computo del numero predetto di fogli, eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle e/o lettere di enti terzi utili a facilitare la comprensione della proposta.

II. **Curriculum professionale e scheda competenze (come da modello allegato)** dei componenti del gruppo di lavoro;

III. **Un elenco dei servizi** svolti per committenti pubblici e privati negli ultimi tre anni, con indicazione dei relativi periodi e importi. Per ciascun incarico, l'operatore svolgerà, inoltre, una sintetica descrizione delle attività svolte.

IV. Copia di ulteriori **certificazioni tecniche e/o di qualità in possesso dell'operatore.**

L'offerta tecnica deve rispettare le **condizioni minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara, contiene, a **pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale unico e incondizionato rispetto alla base d'asta di € 208.800,00 e il corrispondente canone unitario mensile, oltre IVA e oneri di sicurezza di natura interferenziale, entrambi in cifra e in lettere con due decimali dopo la virgola;
- b) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) riportare la dichiarazione di impegno dell'offerente ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili, nonché le prescrizioni legislative e contrattuali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) la manifestazione di impegno a mantenere l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della medesima.

In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre ed in lettere, sarà ritenuto prevalente quello espresso in lettere. Verranno prese in considerazione solo due cifre decimali dopo la virgola; eventuali ulteriori decimali inseriti dal concorrente non saranno considerati ovvero non si procederà ad alcun arrotondamento. Inoltre, qualora non risultasse una corretta corrispondenza tra la percentuale di ribasso dichiarata e il valore assoluto offerto con il canone mensile, la stazione appaltante riterrà valida l'offerta più conveniente.

L'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1.

Essa deve essere inserita nel campo obbligatorio "Offerta economica" della Piattaforma.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica, si prega di prendere visione delle condizioni/caratteristiche minime del servizio indicate nel capitolato d'oneri.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
C.1	Capacità ed esperienza aziendale	25	C.1.1	Esperienza maturata in precedenti incarichi dell'operatore	12
			C.1.2	Competenze ed esperienze professionali dei singoli componenti del gruppo di lavoro	8
			C.1.3	Possesso di ulteriori certificazioni tecniche e/o di qualità	5
C.2	Qualità del progetto	45	C.2.1	Completezza e rispondenza dell'offerta tecnica rispetto alle prestazioni dedotte in Capitolato	25
			C.2.2	Tempi e modalità organizzative del servizio rispetto agli standard minimi di servizio (v. punto 5.2 del Capitolato)	10
			C.2.3	Efficacia del sistema di autoverifica delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo)	5
			C.2.4	Proposte migliorative	5
Totale		70			

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi di valutazione (sub-criteri) è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1
Ottimo Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90

Molto buono Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,80
Buono Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.	0,70
Discreto Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.	0,60
Sufficiente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.	0,50
Parzialmente adeguato Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.	0,40
Insufficiente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0,20
Non valutabile Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Una volta calcolata la media dei coefficienti, si procederà a moltiplicarla per il punteggio massimo corrispondente al sub-criterio al quale si riferisce e questo costituirà il punteggio attribuito al sub-criterio in esame, prima della riparametrazione prevista al paragrafo successivo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA. RIPARAMETRAZIONE.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI) in base al quale il punteggio è dato dalla formula:

$$P_i = 45 * C_{1i} + 25 * C_{2i}$$

dove:

C_{1i} e C_{2i} sono i coefficienti dell'offerta (i-esima) per ciascuno dei due criteri di valutazione, ottenuti sommando, per ciascun criterio, i punteggi di tutti i sub-criteri che lo compongono e alla cui somma viene applicata la riparametrazione come di seguito riportata.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Pertanto, si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, tramite la seguente formula:

$$C_i = \frac{P_i}{P_{max}}$$

ove:

P_i = il punteggio ottenuto dall'offerta (i-esima) per ciascun criterio

P_{max} = il punteggio più alto ottenuto da tutte le offerte per ciascun criterio.

L'applicazione della formula sopraddetta rende possibile assegnare ad almeno un concorrente i valori massimi di 25 e 45 rispettivamente per i criteri C.1 e C.2.

18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "bilineare" di seguito riportata:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i (per $A_i > A_{soglia}$)	=	$0,90 + 0,10 [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio P_i attribuito all'offerta economica sarà quindi dato da: $P_i = C_i * P_{max}$ dove P_{max} è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

18.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal RUP nel giorno 8.10.2020 alle ore 11:00, presso la sede operativa di Cittalia sita in Roma, Via delle Quattro Fontane, 116, ove si procederà, **in seduta pubblica**, sempre operando attraverso la Piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse siano composte di "Documentazione amministrativa", "Offerta tecnica" e "Offerta economica". Tale verifica è

attestata dalla presenza sulla Piattaforma delle offerte medesime in quanto eventuali offerte intempestive e/o incomplete non vengono accettate dalla Piattaforma e dunque non appaiono presenti sul sistema;

- b) apertura di ciascuna delle offerte presentate accedendo all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" per la verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. Le offerte tecniche ed economiche rimarranno chiuse/bloccate dal sistema e dunque il loro contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione giudicatrice, né a Cittalia, né ai concorrenti né a terzi;
- c) ove occorra, attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e comunicarlo ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis*, del Codice.

Alla prima seduta ed alle successive sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto sulla Piattaforma attraverso il link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara (ovvero selezionare "*Dettagli*" della gara e "*Assisti alla seduta di gara*").

Se necessario la seduta sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati agli operatori economici concorrenti attraverso la Piattaforma e via PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate agli operatori economici concorrenti con le suddette modalità.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Cittalia pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP consegna gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in **seduta pubblica** procede allo sblocco e all'apertura della documentazione concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In **una o più sedute riservate** la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente par. 18.3.

Successivamente, in **seduta pubblica** la commissione dà lettura dei punteggi tecnici, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura/sblocco dell'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata secondo i criteri e le modalità descritte al par. 18 (criterio di aggiudicazione).

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, visibile da remoto, e procede ai sensi di quanto previsto dal successivo par. 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, Cittalia, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, Cittalia, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, esso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis, 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, «Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del d.lgs. 159/2011. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare (...) i contratti sotto condizione risolutiva (...) qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4 del decreto legislativo

6 settembre 2011 n. 159 e dall'art. 32 comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.».

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 ai sensi del quale «(...) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e nel caso di servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo».

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice CITTALIA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento UE n.2016/676 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25/05/2018 (di seguito Regolamento) e del d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *ss.mm.ii.* (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non confliggente con il regolamento esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa dell'appalto medesimo.

Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Cittalia potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati giudiziari. Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato in base all'art. 10 del regolamento nonché dell'art. 2-*octies*, comma 3, lett. i), d.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* esclusivamente per l'accertamento dei requisiti di idoneità morale dei concorrenti. Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente acconsente al trattamento dei dati giudiziari necessari per l'espletamento della procedura medesima.

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati:

- a soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza a Cittalia in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio di Cittalia;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione nei casi previsti dalla normativa vigente;
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal d.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 *ss.mm.ii.*

Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione della presente resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è Cittalia (Cittalia – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza) con sede legale in via dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva e C.F. 08689441007 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD – DPO), Massimiliano Girolami, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@cittalia.it – pec: dpo@pec.cittalia.it.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP dott. Andrea Stefano Maurenzi.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA s.r.l.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti e/o collaboratori del Gestore della Piattaforma e di Cittalia assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.